

COMUNE DI BARANO D'ISCHIA

PROVINCIA DI NAPOLI

Data Delibera: 26/08/2020

N° Delibera: 4

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: RATIFICA DELIBERA DI G.M. N. 56 DEL 04/06/2020 - MODIFICA ED INTEGRAZIONE REGOLAMENTO IMU E DIFFERIMENTO ACCONTO E SALDO IMU

L'anno duemilaventi addi ventisei del mese di Agosto alle ore 12:08 nella sala delle adunanze, previo recapito di appositi avvisi, si è riunito il consiglio comunale in sessione ordinaria ed in prima convocazione con l'intervento dei consiglieri signori:

N°	Cognome Nome	Qualifica	P/A
1	GAUDIOSO DIONIGI	SINDACO	Presente
2	BUONO PAOLINO	PRESIDENTE	Presente
3	BUONO PIETRO	CONSIGLIERE	Assente
4	BUONO SERGIO	CONSIGLIERE	Presente
5	DI COSTANZO DANIELA	CONSIGLIERE	Presente
6	DI MEGLIO ANIELLO	CONSIGLIERE	Presente
7	DI MEGLIO CLOTILDE	CONSIGLIERE	Assente
8	DI MEGLIO MARIO	CONSIGLIERE	Presente
9	DI MEGLIO RAFFAELE	CONSIGLIERE	Presente
10	DI SCALA MARIA GRAZIA	CONSIGLIERE	Presente
11	LOMBARDI GEMMA	CONSIGLIERE	Presente
12	MANGIONE EMANUELA	CONSIGLIERE	Presente
13	VACCA ALESSANDRO	CONSIGLIERE	Presente

Partecipa alla seduta, con funzioni verbalizzanti, il Segretario comunale Dott.ssa Maria Grazia Loffredo. È altresì presente il Responsabile del Settore Tributario, Dott. Luigi Mattera.

Il Presidente, Dott. Paolino Buono, alle ore 12:08, dichiara aperta la seduta dopo aver verificato la sussistenza del numero legale (presenti 11 Consiglieri su 13; assenti i Consiglieri Buono Pietro e Di Meglio Clotilde, quest'ultima assente giustificata in quanto impegnata in Tribunale per motivi di lavoro) ed introduce il primo argomento all'ordine del giorno.

Prende la parola il Dott. Mattera, che relaziona sull'argomento, ricordando che lo Stato ha esentato dal pagamento delle due rate di acconto dell'IMU gli immobili di Categoria D per i quali vi sia coincidenza tra proprietario e gestore. Il Dott. Mattera precisa che *“noi abbiamo stabilito il differimento al 30 aprile 2021 del termine per il pagamento sia dell'acconto che del saldo IMU per gli immobili di categoria C e per quelli di categoria D ove non vi sia coincidenza tra proprietà e gestione. Inoltre, è stato stabilito che qualora i soggetti passivi IMU non riescano ad ottemperare al pagamento dell'IMU 2020, qualora l'accertamento da parte dell'Ente intervenga prima del termine ultimo stabilito per il ravvedimento operoso, non saranno applicati sanzioni ed interessi”*.

Interviene il Consigliere Di Meglio Aniello, il quale domanda come ci si comporterà con i morosi.

Il Dott. Mattera spiega che attualmente e fino al 31.08 è sospesa la notifica degli accertamenti ma non la applicazione delle sanzioni e degli interessi.

Prende la parola il Presidente Dott. Buono Paolino, il quale precisa che questa delibera non va incontro ai furbacchioni, bensì va incontro a coloro che hanno avuto difficoltà economiche a causa del Covid-19.

Interviene il Cons. Di Scala Maria Grazia, chiede perché nel regolamento è scritto che tali indirizzi sono formulati dalla Giunta comunale e non dal Consiglio.

Il Dott. Mattera replica osservando che questa previsione non è stata modificata ed era già presente nella precedente versione del regolamento approvato dal consiglio Comunale. Ad ogni modo, nel caso in esame è stato possibile adottare una deliberazione di Giunta alla luce della circolare 5 del MEF. Il segretario Comunale chiarisce che il Consiglio si

esprime sulla istituzione ed ordinamento dei tributi e che la Giunta ben può assumere indirizzi sulle modalità di controllo. Tra l'altro ciò è espressamente previsto, nel caso in esame, nel regolamento consiliare oggetto di discussione.

Terminata la discussione, non essendoci altre richieste di intervento, il Presidente pone ai voti l'approvazione della proposta agli atti. Eseguita la votazione, si ottiene il seguente esito:

PRESENTI 11

VOTI FAVOREVOLI 8

VOTI CONTRARI 0

ASTENUTI 3 (di Scala, Di meglio Mario, Di Meglio Aniello)

Il Presidente pone, altresì, ai voti l'immediata eseguibilità con separata votazione espressa per alzata di mano e si ottiene il medesimo esito.

Per l'effetto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la delibera di G.M. n. 56 del 04/06/2020 che di seguito si riporta:

“Premesso che:

- *con D.P.C.M del 31 gennaio 2020 (in G.U. n. 26 del 1° febbraio 2020) è stato dichiarato per sei mesi, e quindi fino al 31 luglio 2020, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti dalla pandemia COVID-19;*
- *con diversi provvedimenti governativi è stata disposta la chiusura forzata di molte attività economiche;*
- *diverse attività economiche, pur non obbligate alla chiusura, hanno deciso, anche per l'impossibilità oggettiva o temporanea di garantire le misure minime di sicurezza, la sospensione della propria attività;*

Visto il Piano Socio Economico varato dalla Regione Campania e le misure attuate dal Governo, in seguito alla forte crisi economica che ha colpito l'intera nazione, è necessario che anche i Comuni

provvedano a mettere in campo azioni tese a supportare le aziende, soprattutto quelle legate al comparto turistico, che sono quelle maggiormente colpite dalla situazione attuale, al fine di poter provare a garantire una occupazione che non impoverisca ulteriormente i lavoratori “stagionali”;

Preso atto che

- l'articolo 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha stabilito che: “A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783”;

- l'articolo 1, comma 777, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 amplia le facoltà regolamentari degli Enti Locali;

Considerato che:

- l'art. 1, comma 762, della legge n. 160 del 2019, dispone che «omissis...i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre...omissis»;*
- il citato comma 762 dispone altresì che «in sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote» deliberate per il 2020 dal Comune;*
- l'art. 1, comma 775, della legge n. 160 del 2019, dispone che «Resta salva la facoltà del comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale»;*
- l'art. 1, comma 777, lett. b), della legge n. 160 del 2019, prevede che i Comuni possano, con proprio regolamento, «stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari»;*
- l'art. 52, del d.lgs. n. 446 del 1997, disciplina la potestà regolamentare del Comune, ponendo vincoli espressi solo in materia di soggetti passivi, oggetti imponibili ed aliquote massime, prevedendo altresì che «per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;*
- l'art. 107, comma 2, del d.l. n. 18 del 2020, convertito nella legge n. 27 del 2020 ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2020;*

- *l'art. 138, del d.l. n. 34 del 2020, ha abrogato l'art. 1, comma 779, della legge n. 160 del 2019, norma che prevedeva l'approvazione delle aliquote IMU e del regolamento IMU entro il 30 giugno 2020, sicché si rende ora applicabile il regime di approvazione ordinaria, di cui al punto seguente:*
- *l'art. 53, comma 16, della legge n. 388 del 2000, dispone che il termine «per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione» e che «i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento».*
- *l'articolo 177 del D.L. "Rilancio", dispone la non debenza dell'acconto IMU per l'anno 2020 per « a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali; b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate»;*

Preso atto che *l'articolo 13 del D.Lgs. 472 del 18 dicembre 1997 disciplina l'istituto del ravvedimento operoso, esteso ai tributi locali per altre fattispecie dall'articolo 10bis del d.l. 124/2019 convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157;*

Ritenuto che

- *il Comune può, ai sensi dell'art. 1, comma 775, della legge n. 160 del 2019, prevedere la non applicazione di sanzioni ed interessi in caso di circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale;*
- *in ragione della grave crisi economica determinata dalla pandemia COVID-19, sia opportuno salvaguardare il tessuto economico del territorio comunale, adottando misure che tendano conto del grave momento di difficoltà economica, soprattutto del comparto turistico di un'Isola la cui economia ruota intorno a tale nevralgico settore;*
- *l'emergenza consente alla Giunta di deliberare su tale materia per poi essere sottoposta al Consiglio Comunale per l'eventuale ratifica;*

- *la presente deliberazione, in forza delle norme sopra richiamate, ha natura regolamentare e pertanto necessita del parere dell'Organo di revisione, per quanto disposto dall'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7, del d.lgs. n. 267 del 2000.*

DELIBERA

- *di approvare il Regolamento IMU, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;*
- *di stabilire che tale aggiornamento del Regolamento si rende necessario, in particolare, per stabilire, in ragione della grave crisi economica determinata dalla pandemia COVID-19 ed al fine di salvaguardare il tessuto economico del comparto turistico e, quindi, dell'intero territorio comunale:*
 - *che i soggetti passivi di immobili di cui all'allegato A, che non riescano ad ottemperare al pagamento dell'acconto e del saldo IMU 2020, qualora l'accertamento da parte dell'Ente Locale intervenga prima dell'eventuale ravvedimento operoso, sarà privo di sanzioni ed interessi;*
 - *il differimento al 30 aprile 2021 del pagamento dell'acconto e del saldo IMU 2020 per i soggetti passivi di immobili di cui all'allegato B;*
- *di proporre al Consiglio Comunale la ratifica di quanto deliberato con il presente provvedimento;*
- *di dare atto che*
 - *la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 53, comma 16, legge n. 388 del 2000, il 1° gennaio 2020;*
 - *ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.*
- *di dichiarare la presente immediatamente esecutiva, previa unanime e separata votazione ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.L.vo 267/2000 e ss.mm.ii*

Allegato A

immobili rientranti nella categoria catastale D (ad eccezione dei D/10)

Allegato B (se non rientranti nella categoria catastale D, ad eccezione dei D/10)

immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi;

immobili degli stabilimenti termali;

immobili dell'agriturismo;

immobili dei villaggi turistici;

immobili degli ostelli della gioventù;

immobili delle colonie marine;

immobili degli affittacamere per brevi soggiorni;

immobili delle case e appartamenti per vacanze;

immobili dei bed & breakfast;

immobili dei residence e dei campeggi;

Immobili adibiti a negozi non alimentari rientranti nella categoria catastale C/1;

Immobili adibiti a negozi di somministrazione di alimenti e bevande, rientranti nella categoria catastale C/1";

**“REGOLAMENTO PER
LA DISCIPLINA
DELL’IMPOSTA
MUNICIPALE
“I.M.U.”**

(Approvato con Deliberazione di C.C. n. __ del _____)

CAPITOLO I – DISCIPLINA GENERALE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

INDICE

Titolo I - Principi generali

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Art. 2 - Presupposto impositivo

Art. 3 - Definizioni

Art. 4 - Determinazione delle aliquote

Art. 5 - Versamenti effettuati da un contitolare o dagli eredi

Art. 6 - Differimento pagamenti

Titolo II - Agevolazioni ed esenzioni

Art. 7 - Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari

Art. 8 - Estensione delle agevolazioni previste per l'abitazione principale

Art. 19 - Esenzioni e riduzioni

Titolo III – Controllo, accertamento, rimborso

Art. 10 - Controllo e verifica

Art. 11 - Accertamento esecutivo e rateazione

Art. 12 - Dichiarazione e variazioni ai fini IMU

Art. 13 - Rimborsi e compensazioni

Art. 14 - Contenzioso

Titolo IV - Disposizioni finali

Art. 15 - Norme di rinvio

Titolo I
Principi generali

Art. 1
Oggetto del regolamento

- *Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).*
- *Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i regolamenti comunali e le altre disposizioni normative che non siano incompatibili con la nuova disciplina IMU.*

Art. 2
Presupposto impositivo

1. *Presupposto dell'imposta è il possesso di immobili siti nel territorio del Comune, come definiti al successivo art. 3, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura.*
2. *L'Imposta Municipale Propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.*

L'Imposta Municipale Propria non si applica, altresì:

- *alle unità immobiliari appartenenti alle Cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle Cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza;*
- *ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;*
- *alla casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;*
- *ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché*

dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D.Lgs. 19.05.2000, n° 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Art. 3

Definizioni

- *Ai fini dell'Imposta Municipale Propria:*
 - *per "abitazione principale" di cui al precedente art. 2 si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile;*
 - *per "pertinenze dell'abitazione principale" di cui al precedente art. 2 si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;*
 - *per "fabbricato" si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;*
 - *per "area fabbricabile" si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Si applica l'art. 36, comma 2, del D.L. 04.07.2006, n. 223, convertito, con modificazioni, nella Legge 04.08.2006, n. 248. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. 29.03.2004, n° 99, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'art. 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali.*
 - *per "terreno agricolo" si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato.*

Art. 4

Determinazione delle aliquote

- *Le aliquote IMU sono stabilite in conformità a quanto previsto dalla legge e sono deliberate dal Consiglio Comunale entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il predetto termine le medesime sono confermate nella misura precedentemente deliberata.*
- *A decorrere dall'anno 2021 il Comune può diversificare ulteriormente le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie che saranno individuate con apposito decreto ministeriale di prossima adozione.*

Articolo 5

Versamenti effettuati da un contitolare o dagli eredi

- *I versamenti dell'imposta municipale propria si considerano regolarmente effettuati anche se corrisposti da un contitolare per conto degli altri, a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore.*
- *Nel caso di decesso del contribuente avvenuto nel primo semestre dell'anno, gli eredi possono effettuare il versamento in acconto, sia con riferimento all'imposta dovuta dal de cuius sia a quella dovuta dagli eredi, relativa agli immobili pervenuti in successione, entro il termine di versamento previsto per il saldo d'imposta. Nel caso di decesso avvenuto nel secondo semestre dell'anno gli eredi possono effettuare il versamento a saldo, sia con riferimento all'imposta dovuta dal de cuius sia a quella dovuta dagli eredi, relativa agli immobili pervenuti in successione, entro il termine previsto per l'acconto d'imposta relativo all'anno successivo.*

Articolo 6

Differimento pagamenti

In considerazione dell'epidemia da COVID-19 che ha colpito l'intera Nazione e della conseguente crisi economica che ha investito tutto il comparto turistico di un'Isola la cui economia ruota intorno a tale nevralgico settore, si differisce al 30 aprile 2021 il pagamento dell'acconto e del saldo IMU 2020 per i soggetti passivi di immobili di cui all'allegato B

Titolo II

Agevolazioni ed esenzioni

Art. 7

Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari

- *Usufruiscono del medesimo regime impositivo dell'abitazione principale:*
 - *l'abitazione e relative pertinenze possedute, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento, da soggetto anziano o disabile che acquisisca la residenza anagrafica presso istituti di cura o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizioni che non sia locata o detenuta da parte di soggetti terzi.*

- *L'Amministrazione comunale potrà in ogni momento verificare la sussistenza dei requisiti previsti nel presente articolo.*

Art. 8

Estensione delle agevolazioni previste per l'abitazione principale

- *Le pertinenze, così come definite dalla legge, per essere qualificate tali devono essere direttamente utilizzate dal soggetto passivo (proprietario, usufruttuario o titolare di altro diritto reale di godimento, anche se in quota parte) tenuto al pagamento dell'imposta per l'abitazione principale di residenza e, quindi, con l'esclusione delle pertinenze oggetto, a qualunque titolo, di detenzione da parte di terzi.*
- *Per gli immobili posti sul confine comunale, accatastati in parte nel territorio del Comune di Barano d'Ischia ed in parte nel Comune confinante, che costituiscono porzione di abitazione principale di soggetto passivo residente nell'altro comune, si applica l'aliquota dell'abitazione principale, con l'esclusione della relativa detrazione d'imposta.*
- *Nell'atto deliberativo con il quale vengono stabilite le aliquote vengono individuati gli adempimenti da effettuarsi da parte dei contribuenti interessati alle agevolazioni previste dal presente regolamento e le relative sanzioni in caso di inadempimento.*

Art. 9

Esenzioni e riduzioni

- *Sono esenti dall'Imposta Municipale:*
 - *gli immobili ubicati nel Comune di Barano d'Ischia posseduti dallo Stato, dalla Regione Campania, dalla Provincia di Napoli e dagli Enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;*
 - *gli immobili dati in comodato gratuito registrato al Comune o altro ente territoriale, destinati esclusivamente all'esercizio dei rispettivi compiti istituzionali.*
 - *gli immobili di cui all'art. 7, comma 1, lett. b) c) d) e) f) h) i) del D. Lgs. n. 504/1992.*
- *La base imponibile è ridotta del 50 per cento:*
 - *per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;*

- *per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.*
- *Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla lettera b) del precedente comma, l'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente), non superabile con interventi di ordinaria o straordinaria manutenzione, così come definiti dalla vigente normativa nazionale e regionale di riferimento, nonché dalle disposizioni regolamentari comunali. Pertanto, si intendono inagibili/inabitabili i fabbricati o le unità immobiliari che presentano le sotto descritte caratteristiche:*
 - *strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;*
 - *strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;*
 - *edifici per i quali è stato emesso provvedimento dell'Amministrazione Comunale o di altre amministrazioni competenti di demolizione o ripristino atto ad evitare danni a cose o persone, ove è espressamente indicata l'inagibilità o inabitabilità;*
- *Non sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati in cui sono in corso interventi edilizi. Gli interventi edilizi di demolizione di fabbricato o di recupero rientrano nella fattispecie prevista dall'art. 5, comma 6 del D.Lgs. 504/92. Inoltre, non costituisce motivo di inagibilità o inabitabilità il rifacimento e/o il mancato allacciamento degli impianti (gas, luce, acqua, fognature).*
- *L'inagibilità o inabitabilità può essere attestata dal contribuente mediante dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive modificazioni, corredata da idonea documentazione (perizie tecniche, provvedimenti amministrativi ecc.) attestante i requisiti di inagibilità o inabitabilità nonché la data dalla quale sussiste tale condizione.*
- *Il Comune si riserva comunque di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente mediante il proprio Ufficio Tecnico e l'Azienda Sanitaria Locale, secondo le rispettive competenze, ovvero mediante tecnici liberi professionisti all'uopo incaricati.*
- *In mancanza della dichiarazione sostitutiva, di cui al precedente punto 6, la condizione di inagibilità o inabitabilità è accertata dall'Ufficio Tecnico Comunale con perizia a carico del proprietario.*

Titolo III

Controllo, accertamento, rimborso

Art. 10

Controllo e verifica

- *Il Comune, ai sensi dell'art. 13, comma 11, della L. n. 214/2011, è soggetto attivo per l'accertamento e la riscossione dell'IMU, ivi compresa la quota spettante allo Stato.*
- *La Giunta municipale esprime indirizzi per l'attività di controllo secondo criteri selettivi individuati di volta in volta e per annualità di imposta, sulla base delle potenzialità della struttura organizzativa competente e di indicatori di evasione/elusione per le diverse tipologie di immobili.*
- *Al fine di un potenziamento dell'attività di controllo, il Funzionario responsabile del tributo cura i collegamenti con i sistemi informativi immobiliari del Ministero dell'Economia e Finanze e con altre banche date rilevanti per la lotta all'evasione.*
- *Per l'attività di verifica e controllo dei versamenti il Comune esercita i poteri di cui all'art. 11, comma 3, decreto legislativo n. 504/92.*

Art. 11

Accertamento esecutivo e rateazione

- *L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate dalla legge n. 296 del 2006 e dalla legge n. 160 del 2019.*
- *Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione dell'avviso di accertamento esecutivo quando l'importo dello stesso, per imposta, sanzione ed interessi, non supera euro 12,00.*
- *Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del contribuente che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento generale delle entrate.*
- *In considerazione dell'epidemia da COVID-19 che ha colpito l'intera Nazione e della conseguente crisi economica che ha investito tutto il comparto turistico di un'Isola la cui economia ruota intorno a tale nevralgico settore, i soggetti passivi di immobili di cui all'allegato A, che non riescano ad ottemperare al pagamento dell'acconto e del saldo IMU 2020, qualora l'accertamento da parte dell'Ente Locale intervenga prima dell'eventuale ravvedimento operoso, sarà privo di sanzioni ed interessi.*

Art. 12

Dichiarazione e variazioni ai fini IMU

- *La dichiarazione e le variazioni IMU devono essere presentate dai soggetti passivi dell'imposta con le modalità approvate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.*

- *E' comunque sempre consentito ai contribuenti, ove lo ritenessero opportuno, di comunicare agli uffici i dati o le notizie utili alla tempestiva e corretta sistemazione nonché all'aggiornamento della propria posizione contributiva.*

Art. 13

Rimborsi e compensazioni

- *I provvedimenti di rimborso dell'imposta a qualunque titolo versata e non dovuta vengono adottati, a seguito di istanza del contribuente, nei modi e termini previsti dai commi 164 e 165 dell'art. 1, L. 27/12/2006 n. 296.*
- *Alternativamente al rimborso il contribuente, con apposita istanza, può chiedere l'autorizzazione a compensare - senza applicazione di interessi - le somme di cui è creditore per avere effettuato versamenti a titolo di IMU non dovuta, con importi da pagare in via ordinaria per la medesima imposta in occasione delle scadenze immediatamente successive fino ad esaurimento del credito d'imposta. Nel caso in cui, successivamente all'istanza di compensazione, il richiedente cessa di essere soggetto passivo d'imposta, sarà disposto il rimborso della differenza previa presentazione di espressa domanda.*
- *La restituzione delle somme di cui ai precedenti commi non si effettua per importi fino ad euro 12,00 (dodici/00).*

Art. 14

Contenzioso

1. *Le controversie concernenti l'Imposta Municipale sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.*

Titolo IV

Disposizioni finali

Art. 15

Norme di rinvio

Entrata in vigore del regolamento

- *Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2020.*
- *Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.*
- *Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi in materia di Imposta Municipale propria (IMU) nonché ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.*

Allegato A

immobili rientranti nella categoria catastale D (ad eccezione dei D/10)

Allegato B (se non rientranti nella categoria catastale D, ad eccezione dei D/10)

immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi;

immobili degli stabilimenti termali;

immobili dell'agriturismo;

immobili dei villaggi turistici;

immobili degli ostelli della gioventù;

immobili delle colonie marine;

immobili degli affittacamere per brevi soggiorni;

immobili delle case e appartamenti per vacanze;

immobili dei bed & breakfast;

immobili dei residence e dei campeggi;

Immobili adibiti a negozi non alimentari rientranti nella categoria catastale C/1;

Immobili adibiti a negozi di somministrazione di alimenti e bevande, rientranti nella categoria catastale C/1";

Considerato che per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è stato differito al 30 settembre 2020;

Visto l'art. 1, comma 777, lett. b), della legge n. 160 del 2019, che ha previsto che i Comuni possano, con proprio regolamento, «stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari»;

Preso atto che con la delibera in questione si è proceduto a differire al 30 aprile 2021 il pagamento dell'acconto e del saldo IMU 2020 per i soggetti passivi di immobili di cui all'allegato B della citata deliberazione;

Valutato che per quanto concerne poi le modalità con cui tale facoltà può essere esercitata, si precisa che il potere di differimento dei termini di versamento rientra nelle competenze del Consiglio Comunale, ma il Ministero dell'Economia e delle Finanze con risoluzione n. 5/F ha ritenuto che tale facoltà possa essere esercitata anche dalla Giunta Comunale...omissis...*“Al riguardo, occorre evidenziare che si ritiene percorribile la possibilità di procedere in tal senso mediante il ricorso alla delibera di Giunta, sicuramente giustificato dalla situazione emergenziale in atto, con la precisazione però che tale provvedimento dovrà essere successivamente oggetto di espressa ratifica da parte del Consiglio Comunale. Tale impostazione del resto è ammessa pacificamente dalla giurisprudenza. Il Consiglio di Stato, infatti, nelle sentenze n. 4435 e 4436 del 2018 ha considerato valida la delibera di giunta che approva le aliquote sui tributi purché ratificata, anche tardivamente, dal Consiglio Comunale”;*

Valutato, inoltre, che in relazione agli immobili di cui all'allegato A della delibera in questione, non si è deciso alcun differimento dei termini di pagamento, optando per la non applicazione di sanzioni e di interessi qualora l'accertamento da parte dell'Ente Locale intervenga prima dell'eventuale ravvedimento operoso da parte dei soggetti passivi che non siano riusciti ad ottemperare al pagamento dell'acconto e del saldo IMU 2020. Tale facoltà è riconosciuta all'Ente Locale dall'art. 1, comma 775, della legge n. 160 del 2019 che prevede la facoltà di non applicazione di sanzioni ed interessi in caso di circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale;

Considerato che alla luce della grave crisi economica determinata dalla pandemia COVID-19, si è ritenuto opportuno e doveroso salvaguardare il tessuto economico del territorio comunale, adottando misure che tengano conto del grave momento di difficoltà economica, soprattutto del comparto turistico di un Comune la cui economia ruota intorno a tale nevralgico settore;

Visto il parere del revisore dei Conti;

DELIBERA

- la ratifica della delibera di G.M. n. 56 del 04/06/2020;
- di dichiarare il presente deliberato immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE **IL SEGRETARIO COMUNALE**
Dott. PAOLINO BUONO **Dott.ssa MARIA GRAZIA LOFFREDO**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale, certifica che copia della presente deliberazione resterà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.
dal 10/09/2020 al 25/09/2020

BARANO D'ISCHIA lì,.....

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa MARIA GRAZIA LOFFREDO

ESECUTIVITA'

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme all'Albo Pretorio del Comune e diviene immediatamente esecutiva ai sensi dell'art 134 comma 4 del D.lgs. 267/2000.

BARANO D'ISCHIA lì,.....

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa MARIA GRAZIA LOFFREDO